

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **Novità in materia di riscossione dei tributi iscritti a ruolo**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che a seguito della direttiva n. 7/2012 di Equitalia e i recenti interventi legislativi (decreti legge n. 201/2011 e n. 16/2012) è **diventato più facile rateizzare le cartelle di pagamento per i tributi iscritti a ruolo** ed, in particolare: *i) in caso di comprovato peggioramento della situazione economica il contribuente può chiedere un'ulteriore dilazione fino a 72 rate; ii) possibilità di richiedere, già in sede di prima richiesta di dilazione, rate di importo variabile (crescente) a seconda delle necessità; iii) per i debiti fino ad Euro 20.000 la rateazione viene concessa automaticamente, presentando semplice domanda motivata; iv) per importi fino ad Euro 50.000 non occorre corredare la domanda di dilazione dalla relazione sottoscritta da un professionista abilitato sulla situazione patrimoniale del contribuente* (strumentale all'illustrazione degli indici di liquidità e indice Alfa). Queste sono solo alcune misure introdotte dal legislatore per agevolare tutti quei contribuenti che, purtroppo, si trovano in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà con il pagamento dei tributi iscritti a ruolo.

### **Premessa**

La crisi che negli ultimi anni sta attanagliando il sistema economico nazionale (e non solo) investe inevitabilmente anche un'ampia categoria di contribuenti che, incontrando sempre maggiori difficoltà nell'ottemperare con regolarità agli obblighi fiscali, finisce, di frequente, con l'essere destinataria di cartelle di pagamento cui segue uno stato di morosità. **Per "aiutare" il contribuente che si trova in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, è prevista la possibilità di richiedere all'ente della riscossione una rateazione di detti importi.** La dilazione delle somme iscritte a ruolo rappresenta un **istituto "premierale" che permette, in presenza di determinati presupposti, la ripartizione in rate delle somme richieste in pagamento.**

Tuttavia, nonostante la rateazione concessa, molti contribuenti si sono trovati, a loro malgrado, nell'impossibilità di onorare gli impegni assunti con il concessionario della riscossione. Per tale motivo, il legislatore, (decreti legge n. 201/2011 e n. 16/2012 e direttiva Equitalia n. 7/2012 ) è intervenuto, a sostegno di tale categoria di contribuenti, con una serie di **interventi finalizzati a dare un po' di respiro alle casse degli stessi.**

La presente informativa si propone l'obiettivo di **illustrare le agevolazione in materia di riscossione tra le quali si annoverano:**

- la **possibilità di richiedere piani di ammortamento a rata crescente sin dalla prima richiesta di dilazione;**
- la **decadenza dal beneficio della rateazione solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive;**
- il **blocco da parte dell'istanza di rateazione dell'iscrizione di ipoteca su beni immobili del debitore.**

Viene, infine, **fissato ad Euro 20.000 il tetto unico di credito al di sotto del quale l'agente della riscossione non può iscrivere garanzia ipotecaria, né può avviare la procedura di espropriazione immobiliare.**

#### **Debiti fino ad euro 20.000 : dilazione a semplice istanza motivata**

**La dilazione delle somme iscritte a ruolo è concessa dall'Agente della Riscossione nel momento in cui il contribuente riceve la cartella di pagamento, in un massimo di 72 rate mensili. Essa è ammessa anche nel caso degli accertamenti esecutivi, nel momento in cui le somme sono affidate ad Equitalia.**

In base alla legislazione vigente, essa presuppone che il debitore si trovi in uno stato di **temporanea difficoltà finanziaria**. Per dimostrare la presenza di tale requisito, **il debitore deve presentarsi presso gli uffici di Equitalia e, unitamente alla domanda di dilazione, produrre determinati documenti richiesti dalle varie direttive emanate dalla stessa Equitalia** (ad esempio, le persone fisiche devono presentare la dichiarazione ISEE, mentre le società il proprio bilancio).

**Sul punto, si rende noto che è stata elevata da Euro 5.000 euro ad Euro 20.000 la soglia di debito fino alla quale la rateazione potrà essere concessa a semplice istanza di parte ovvero, senza la presentazione dei suddetti documenti.** L'innalzamento della soglia contribuirà - nelle previsioni di Equitalia - a determinare uno snellimento burocratico per gli uffici preposti alla

trattazione delle istanze di rateazione e una maggiore semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti ai fini dell'ottenimento della dilazione.

#### **OSSERVA**

**Le istanze di rateazione per importi fino a 20.000 euro dovranno essere accettate senza la necessità per il richiedente di allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di temporanea obiettiva difficoltà economica.**

Inoltre, **per importi fino a 20.000 euro viene elevato a 48 il numero massimo di rate mensili concedibili**, fermo restando, in ogni caso, che l'importo di ciascuna rata dovrà essere almeno pari a 100 euro, salvo che in particolari situazioni di maggiori difficoltà.

#### **Debiti fino ad Euro 50.000 senza la relazione del professionista**

Le **istanze di dilazione presentate dalle società e comunque dalle altre categorie giuridiche di soggetti diverse dalle persone fisiche o dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati**, vengono esaminate valutando la sussistenza della situazione di temporanea obiettiva difficoltà mediante l'applicazione dei parametri costituiti dall'Indice di Liquidità e dall'Indice Alfa che, per determinati importi, necessitano della relazione sottoscritta da un professionista abilitato.

Sul punto, si riporta una **ulteriore facilitazione** ovvero, **l'innalzamento da Euro 25.000 ad Euro 50.000 dell'importo al di sotto del quale le società di persone e ditte individuali in contabilità ordinaria non devono più produrre**, unitamente alla predetta domanda di dilazione, **la relazione sottoscritta di un professionista abilitato sulla situazione patrimoniale del contribuente** (strumentale all'illustrazione degli indici di liquidità Alfa).

#### **Modificato il ruolo dell'indicatore Alfa**

Come appena anticipato, le istanze di dilazione presentate dalle società e comunque dalle altre categorie giuridiche di soggetti diverse dalle persone fisiche o dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, vengono esaminate valutando la sussistenza della situazione di temporanea obiettiva difficoltà mediante l'applicazione dei parametri costituiti:

- dall'indice di liquidità (dato dal rapporto tra liquidità differite + liquidità correnti e passività correnti)
- dall'indice Alfa (debito complessivo/valore della produzione x 100).

In particolare, per quanto riguarda **l'indicatore Alfa**, prima della nuova previsione di Equitalia, la richiesta di dilazione da parte delle società e delle altre categorie giuridiche di soggetti diversi dalla persone fisiche veniva accolta solo in presenza di un valore non inferiore a 3. La direttiva del 1° marzo ha, in sostanza, eliminato tale sbarramento stabilendo che i valori dell'indice Alfa dovranno servire

unicamente ai fini della determinazione del numero massimo delle rate concedibili e non più quale elemento determinante ai fini della concessione stessa della dilazione. Resta invariato l'ulteriore requisito richiesto, ossia la presenza di un indicatore di liquidità almeno pari ad 1.

Pertanto, per accedere alla dilazione, **le società di capitali, le società di persone e gli imprenditori in contabilità ordinaria devono dimostrare, soltanto, di avere un indice di liquidità inferiore ad uno.**

Il numero delle rate è adesso determinato in base ai seguenti criteri:

- per Alfa da 0 a 2, numero massimo di rate 18;
- per Alfa da 2,1 a 4, numero massimo di rate 36;
- per Alfa da 4,1 a 6, numero massimo di rate 48;
- per Alfa da 6,1 a 8, numero massimo di rate 60;
- per Alfa superiore a 8,1, numero massimo di rate 72.

### **Possibile richiedere rate crescenti**

In base a quanto previsto dal D.L. 16/2012, **le situazioni di difficoltà temporanea e reversibile consentiranno ai contribuenti di rivedere i propri piani di dilazione nei pagamenti delle imposte previa una rideterminazione del piano di restituzione della quota capitale e dei relativi interessi.**

Nel sistema previgente le rate del piano di dilazione potevano essere a rata crescente solo nel caso della proroga di una dilazione già concessa, ovvero qualora il contribuente riusciva a dimostrare il peggioramento del suo stato di difficoltà finanziaria (novità introdotta dal decreto Salva Italia). L'innovazione riguarda, in buona sostanza, la possibilità per le nuove procedure, di richiedere la rata crescente ovvero, la rata costante. Ne discende che, ai sensi del nuovo art. 19, D.P.R. n. 602/1973, il debitore potrà differire nel tempo il relativo impegno finanziario e i versamenti di importo più rilevante avranno luogo negli anni successivi al primo.

#### **OSSERVA**

Il beneficio in commento opera laddove in futuro vi siano i flussi attesi per sostenere le rate di importo crescente; in caso contrario vi sarebbe un rinvio di carattere finanziario di una parte delle somme dell'importo oggetto di rateazione.

Per quanto concerne, invece, i **piani di rateazione già emessi alla data del 2 marzo 2012 a rata costante non vengono modificati**, a meno che il contribuente ottenga una proroga della dilazione (a tal fine, egli deve dimostrare il peggioramento del suo stato di difficoltà finanziaria).

Nessuna modifica interviene in merito all'aggio che:

- entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento rimane fermo al 4,65%;
- oltre 60 giorno è pari al 9%.

### **Niente ipoteca in presenza il piano di rateazione**

**Dal 2 marzo 2012, vige il divieto di iscrizione delle ipoteche in presenza di un piano di rateazione accordato da Equitalia.** Vale a dire che, nel momento in cui il contribuente domanda la dilazione degli importi, l'ipoteca può essere adottata solo se la richiesta viene respinta. Ciò induce ad affermare che la domanda di dilazione deve essere sempre chiesta entro i 60 giorni dalla notifica della cartella, posto che in questo lasso temporale l'ipoteca non può mai essere iscritta.

**Rimangono ferme, tuttavia, le ipoteche eventualmente già disposte prima della presentazione della domanda.**

#### **OSSERVA**

Anche nel caso di specie, l'ipoteca non può essere disposta se il debito, nel complesso, non supera il valore di 20.000,00 euro. Infatti, il DL 16/2012 ha previsto che l'ipoteca esattoriale non può essere adottata se il credito che l'Agente della Riscossione vanta non è superiore, nel complesso, a 20.000,00 euro. Per verificare tale limite, occorre vagliare tutte le cartelle di pagamento e gli accertamenti esecutivi notificati al contribuente posti in riscossione da Equitalia, anche se riguardano entrate non fiscali (ad esempio, contributi INPS).

Nel sistema precedente, invece, l'ipoteca, come regola generale, poteva essere disposta se il credito superava, nel complesso, il limite di 8.000,00 euro. Tale limite si innalzava a 20.000,00 euro se il credito era contestato dinanzi all'autorità giudiziaria e l'immobile da ipotecare era adibito ad abitazione principale.

Vale la pena ricordare che, il c.d. blocco delle ipoteche in alcuni casi era già applicato in precedenza da Equitalia, ma lo stesso era basato su alcuni documenti di prassi interni che comportavano, in tutta evidenza, tutele limitate per il contribuente. Pertanto, la novella normativa determina una vera e propria preclusione dall'apporre qualsivoglia vincolo in pendenza della procedura di dilazione. Rimangono escluse dalla predetta previsione le ipoteche già iscritte prima della domanda di dilazione.

### **Decadenza dalla dilazione**

Con riferimento alla **decadenza dal beneficio del termine a seguito dell'inizio del piano di rateizzazione**, sono state introdotte regole di favore per il contribuente. In precedenza, l'omesso pagamento della prima rata oppure di due rate successive alla prima (anche non consecutive)

comportava la decadenza dal relativo beneficio. **Per effetto delle modifiche apportate dal DL 16/2012, la decadenza si verifica solo se il debitore non paga due rate consecutive del piano di dilazione.** In caso di decadenza dalla dilazione, il contribuente deve pagare tutto il debito in unica soluzione, pena l'avvio delle varie procedure espropriative.

Quindi, la decadenza non si verifica in caso di tardivo od omesso versamento della prima rata, o qualora, ad esempio, non vengano pagate due o anche più rate, a patto che l'inadempienza non abbia riguardato, come detto, due rate consecutive.

Le suddette disposizioni sono in vigore dal 2 marzo 2012.

#### **OSSERVA**

Considerato che la norma potrebbe avere carattere retroattivo, essendo procedurale, i contribuenti la cui dilazione è stata ritenuta decaduta in base al sistema previgente (prima del DL 16/2012, la decadenza si verificava o con il mancato pagamento della prima rata o di due rate successive, anche non consecutive) possono tentare di chiedere ad Equitalia di essere riammessi alla dilazione.

#### **Schema di sintesi-**

<b>La domanda</b>	Il modulo per la rateazione può essere scaricato dal sito <a href="http://www.gruppoequitalia.it">www.gruppoequitalia.it</a> . Accedendo alla sezione "strumenti" e poi a quella dedicata alla "modulistica" è possibile trovare e scaricare i moduli, che vanno compilati e presentati all'Agente della riscossione che ha emesso la cartella.
<b>Le informazioni</b>	Oltre ai dati del richiedente, il modulo deve contenere anche le informazioni relative alle cartelle di pagamento per le quali si chiede la dilazione.
<b>Cosa richiedere</b>	Nella domanda è possibile richiedere l'ulteriore dilazione da 12 a 72 rate. Per importi fino ad Euro 20.000 fino ad un massimo di 48. Fermo restando, in ogni caso, che l'importo di ciascuna rata dovrà essere almeno pari a 100 euro, salvo che in particolari situazioni di maggiori difficoltà.
<b>Le rate</b>	Già nella domanda di compilazione, il contribuente può optare per piani di ammortamento a rata crescente per ciascun anno.
<b>Concessione automatica</b>	Per debiti fino ad Euro 20.000 euro la rateazione viene concessa automaticamente presentando semplice domanda motivata.
<b>La relazione</b>	Fino ad 50 mila Euro non occorre corredare la domanda di dilazione dalla relazione sottoscritta da un professionista abilitato sulla situazione patrimoniale del contribuente (strumentale all'illustrazione degli indici di liquidità e Alfa).

<b>Gli indici</b>	In caso di calcolo degli indici, l'indice Alfa (debito complessivo/valore della produzione * 100) non è più un requisito di accesso alla dilazione, ma non solo un parametro per determinare il numero di rate. Per accedere alla dilazione, occorre dimostrare soltanto di avere un indice di liquidità inferiore ad 1.
<b>Situazione economica</b>	In caso di comprovato peggioramento della situazione economica il contribuente può chiedere un'ulteriore dilazione fino a 72 rate
<b>La decadenza</b>	Si decade solo in caso di mancato pagamento di <u>due rate consecutive</u>
<b>Il calcolo</b>	Sul sito internet <a href="http://www.gruppoequitalia.it">www.gruppoequitalia.it</a> , nella sezione "strumenti" è disponibile uno strumento che permette di calcolare l'importo della rata. Per utilizzarlo, è necessario inserire l'importo da rimborsare e il numero di rate che intende pagare.

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*** Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**